

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1986

che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(86/320/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis e l'articolo 21 bis,

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi risultanti dall'incrocio di specie disciplinate dalla direttiva

66/402/CEE gli ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato I della suddetta direttiva dovrebbe essere modificato onde adeguare le condizioni alle quali devono rispondere le specie Sorghum;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente:

« Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

Sorghum bicolor (L.) Moench × Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed  
Sorghum sudanense (Piper) Stapf. erba sudanese.

Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano ».

2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole « sementi certificate » sono inserite le parole « di varietà ibride ».

3. All'allegato I (3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente:

« c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

— 1 per 30 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi di base,— 1 per 10 m<sup>2</sup> per la produzione di sementi certificate ».*Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2308/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.